

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:
 - a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
 - b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste;
 - c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):
 - 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - 2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera c) puo' avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'articolo 2:
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volonta' di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalita' di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
 - d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c).
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Articolo 8

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente antepoendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianita' o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianita' anagrafica.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che e' esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Articolo 9

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni

1. Ciascuna azienda potra' usufruire dell'assegnazione di cui all'articolo 6, comma 4, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'articolo 2.
2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del comma 1 e' pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il Comitato amministratore del Fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel sopra indicato triennio, che deve essere fornita, a pena di decadenza dalla fruibilita' della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.
3. Il Comitato amministratore del Fondo, acquisite tutte le dichiarazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.

Articolo 10

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Articolo 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente

retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di euro 852,15 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a euro 1.568,00; di euro 981,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra euro 1.568,00 e euro 2.479,00, e di euro 1.240,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: e cioè 1/360° della retribuzione annua, determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato, per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
 - a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
 - b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti

- dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
 11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
 12. La contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
 13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sara' effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta legge.
 14. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.
 15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.
 16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Articolo 12

Cumulabilita' della prestazione straordinaria

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 o di aziende da essi controllate, nonché di altri soggetti ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, comma 7, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra i suddetti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 13

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della

organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

Articolo 14

Scadenza

1. Il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;, disciplinato dal presente regolamento, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni ai soggetti di cui all'articolo 2 ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11.

Articolo 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 7 novembre 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Visto, Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE DI ROMA

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA
E DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

RENDICONTO DELL' ANNO 2004

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 2004 del Fondo di Previdenza per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste presenta entrate per 0,399 mln e uscite per 61,748 mln. Il conseguente disavanzo di gestione di 61,349 mln trova copertura, in base all'articolo 13 del D.L. n. 873/1986, convertito dalla legge 13 febbraio 1987 n.26, nel corrispondente trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO
(in migliaia di euro)

ANNI	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO CONTRIBUTI STATO	CONTRIBUTO STATO	TOTALE	
2000	1.203	60.762	61.965	61.965
2001	991	61.180	62.171	62.171
2002	1.212	55.623	56.835	56.835
2003	619	61.374	61.993	61.993
2004	399	61.349	61.748	61.748

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2004 raffrontati con i corrispondenti dati previsti per lo stesso anno e con quelli accertati per il 2003.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
		1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
ENTRATE:		(in migliaia di euro)		
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.....	214	228	181	149
Poste correttive e compensative di uscite	404	500	500	249
Entrate non classificabili in altre voci	1	(...)	1	1
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	(...)	(...)	0	(...)
TOTALE DELLE ENTRATE.....	619	728	682	399
Trasferimento dalla GIAS.....	61.374	57.218	62.425	61.349
TOTALE A PAREGGIO.....	61.993	57.946	63.107	61.748
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	60.848	56.842	61.920	60.738
Trasferimenti passivi	1	1	1	0
Oneri finanziari.....	970	979	1.054	868
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	44	0	0	0
Spese di amministrazione	129	123	130	141
Oneri tributari.....	1	1	2	1
Uscite non classificabili in altre voci	0	(...)	(...)	0
TOTALE DELLE USCITE.....	61.993	57.946	63.107	61.748

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2004 si forniscono, per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative, le seguenti precisazioni.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 149 mgl, con un decremento di 65 mgl rispetto al corrispondente dato del 2003.

Il predetto decremento è da attribuire alla diminuzione del monte retributivo imponibile, valutato in 2,104 mln nel 2004 rispetto a 2,864 mln del 2003, per effetto del calo nel numero degli iscritti (58 unità nel 2003 contro le 41 nel 2004).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Determinate in 249 mgl, si riferiscono prevalentemente a recuperi di prestazioni conseguenti ad operazioni di ricostituzione delle pensioni.

SPESE PER PRESTAZIONI - Pari a 60,738 mln riguardano le rate di pensioni, il cui ammontare presenta, rispetto al 2003, un decremento di 110 mgl.

L'onere pensionistico è al netto di 268 mgl a carico GIAS per la diversa applicazione dell'indice di rivalutazione automatica delle pensioni ai sensi dell'art. 69, c.1 L.388/2000.

La percentuale di variazione della perequazione automatica è risultata del 2,5 per cento.

Il numero complessivo delle pensioni vigenti al 31 dicembre 2004 è di 4.399 (rispetto alle 4.423 del 2003), suddiviso in 3.391 ex dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova e 1.008 dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste.

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

ANNO	ISCRITTI	PENSIONI	CONTRIBUTI (in migliaia)	PREST/NI (in migliaia)	RAPPORTO ISCRITTI PENSIONI	RAPPORTO CONTRIBUTI PREST/NI
2000	116	4.841	435	60.440	0,024	0,007
2001	87	4.546	497	60.770	0,019	0,008
2002	58	4.488	404	55.674	0,013	0,007
2003	55	4.423	214	60.848	0,012	0,004
2004	41	4.399	149	60.738	0,010	0,003

SPESE DI AMMINISTRAZIONE – Determinate in 141 mgl, scaturiscono dalla ripartizione delle spese di amministrazione rilevate complessivamente dall'Istituto ed attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dall'art.31 del Regolamento di contabilità dell'INPS.

Nella tabella seguente si riportano, in grandi aggregati, i dati delle spese di amministrazione a carico del Fondo rispettivamente per gli anni 2003 e 2004.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2003 (in migliaia di euro)	CONSUNTIVO 2004 (in migliaia di euro)
SPESE PER IL PERSONALE..... (dirette e indirette)	11	16
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI: (dirette)		
Amministrazione postale - Banche.....	45	47
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	3	3
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO PULIZIA, VIGILANZA MANUTENZ. E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI	7	8
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI..... (dirette)	0	0
SPESE LEGALI (dirette).....	0	1
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI..... (comprese quote ammortamento)	59	59
ALTRE SPESE (dirette e indirette).....	16	17
TOTALE.....	141	151
MENO RECUPERI.....	6	8
MENO RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI.....	6	2
TOTALE NETTO.....	129	141

ONERI FINANZIARI - Rilevati complessivamente in 868 mgl attengono per 848 mgl agli interessi passivi maturati sul conto corrente con l'INPS, calcolati al saggio del 2,86 per cento; gli interessi passivi su prestazioni arretrate hanno raggiunto i 20 mgl.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO - Il Fondo presenta, formalmente, una gestione a pareggio in quanto la differenza fra uscite ed entrate, pari a 61,349 mln, trova copertura nel trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 26/87 che pone a carico dello Stato gli eventuali squilibri gestionali.

Al fine di evidenziare le variazioni dello stato patrimoniale, nel prospetto seguente si riportano gli elementi attivi e passivi risultanti all'inizio e alla fine del 2004.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

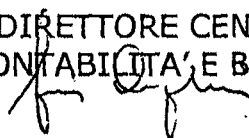
	SITUAZIONE PATRIMONIALE		Variazioni
	1° gennaio	31 dicembre	
	(migliaia di euro)		
ATTIVITA'			
-Credito in c/c verso l' Inps.....	546	567	21
- Quote part. Immobili strumentali.....	7	4	-3
- Residui attivi.....	60	60	0
- Ratei attivi.....	29	23	-6
TOTALE ATTIVITA'.....	642	654	12
PASSIVITA'			
-Residui passivi.....	642	654	12
TOTALE PASSIVITA'.....	642	654	12

Circa le principali voci dello stato patrimoniale si segnala quanto segue.

CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS – A fine esercizio ammonta a 567 mgl con un aumento di 21 mgl rispetto a quello di inizio anno.

RESIDUI PASSIVI – Quantificati in 654 mgl, presentano un aumento di 12 mgl rispetto all'esercizio precedente.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITA' E BILANCIO



13 GIU. 2005

IL DIRETTORE GENERALE

